

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 agosto 2013

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare

DELIBERA 25 luglio 2013.

**Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. (Delibera n. 16/2013). (13A06858).....** Pag. 1


### Ministero della salute

DECRETO 12 luglio 2013.

**Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810. (13A06864).** Pag. 30

DECRETO 17 luglio 2013.

**Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. (13A06757).....** Pag. 31



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setofilm» (13A06644) ..... *Pag.* 33

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 566/2012 del 31 agosto 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olafid». (13A06645) .. *Pag.* 33

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Abilify» (13A06646) ..... *Pag.* 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Ranbaxy». (13A06647) ..... *Pag.* 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ebastina Teva». (13A06648) ..... *Pag.* 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Pensar». (13A06649) ..... *Pag.* 34

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dexamono». (13A06650) ..... *Pag.* 34

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Zorac». (13A06651) ..... *Pag.* 34

**Corte suprema di cassazione**

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (13A06956) ..... *Pag.* 34

**Ministero degli affari esteri**

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Sucre (Bolivia) (13A06766) ..... *Pag.* 34

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Neuquen (Argentina) (13A06767) *Pag.* 35

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994. (13A06768) ..... *Pag.* 35

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994. (13A06769) ..... *Pag.* 35

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994. (13A06770). *Pag.* 35

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane, fatto a Brdo pri Kranju il 27 gennaio 1996. (13A06771) ..... *Pag.* 35

Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia, fatto a Bled il 16 ottobre 1998. (13A06772) ..... *Pag.* 36

**Ministero della salute**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antimania», 300 mg/ml, soluzione iniettabile per cani. (13A06752) *Pag.* 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiaclor» 50 mg/g + 200 mg/g, per suini. (13A06753) ..... *Pag.* 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Polisulfan 100» 100 mg/g + 40 mg/g, per suini e conigli. (13A06754) ..... *Pag.* 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Gabbrocet 20%» 200 mg/g, per suini. (13A06755) ..... *Pag.* 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiadox» per suini. (13A06756) .... *Pag.* 37


Comunicato relativo al decreto 30 luglio 2013 di individuazione delle Associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale. (13A06872) ..... *Pag.* 37

**Ministero dello sviluppo economico**

Elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona franca urbana del comune dell'Aquila, ai sensi del decreto 26 giugno 2012. (13A06709) ... *Pag.* 37

**Regione Molise**

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua oligominerale «Sepina», in Parma (13A06712) ..... *Pag.* 37



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DELIBERA 25 luglio 2013.

**Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.** (Delibera n. 16/2013).

IL COMITATO NAZIONALE  
PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE  
E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ  
DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

Vista la direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE;

Visto l'art. 27 della menzionata direttiva, che disciplina l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinatamente all'adozione di misure nazionali equivalenti approvate dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.» (d'ora in avanti «decreto legislativo n. 30/2013»), ed in particolare l'art. 38, recante «Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti»;

Vista la deliberazione n. 12/2012 di questo Comitato, recante «Modalità per l'applicazione dell'articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE», notificata alla Commissione europea in data 20 maggio 2012 a cura del Presidente *pro tempore* di questo Comitato;

Viste le richieste di esclusione avanzate dai gestori, ai sensi dell'art. 38, comma 5 del decreto legislativo n. 30/2013;

Visto l'art. 38, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 30/2013, che prescrivono rispettivamente gli obblighi e i criteri minimi per l'emanazione delle disposizioni semplificate in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra, di comunicazione dell'identità del gestore, di comunicazione delle eventuali modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto e di comunicazione degli ampliamenti o riduzioni di capacità produttiva;

Vista la lettera 12 dicembre 2012 della Commissione europea, prot. CLIMA/B2/HB Ares(2012) 1478624, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte dall'Italia con la delibera 12/2012 e ne prescrive l'applicazione ai 166 impianti allegati alla lettera, con relative emissioni totali annue consentite per ciascuno di essi;

Vista la Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Tenuto conto che la lettera della Commissione di cui sopra specifica anche che «questi numeri saranno utilizzati anche come base per regolare gli obiettivi legati alla condivisione dello sforzo, come previsto dall'art. 10 della Decisione 406/2009/CE»;

Su proposta della Segreteria tecnica approvata con procedura scritta il 25 luglio 2013;

Delibera:

Art. 1.

*Esclusione di impianti dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE.*

1. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione, a far data dal 1° gennaio 2013 gli impianti in Allegato 1, a tutti gli effetti parte integrante della presente delibera, sono esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE.

2. Agli impianti di cui al comma 1, limitatamente al periodo di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE, si applicano esclusivamente gli articoli 2, 3, 4, 24, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44 e 45 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (d'ora in avanti «decreto legislativo n. 30/2013») nonché le delibere, compresa la presente, emanate da questo Comitato quali «Misure nazionali equivalenti», ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2013, l'impianto di cui all'Allegato 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020, emette più di 25.000 tCO<sub>2</sub>eq., rientra, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al successivo art. 7.

Art. 2.

*Emissioni consentite*

1. Ciascun impianto elencato in Allegato 1 può emettere annualmente gratuitamente una quantità di CO<sub>2</sub>eq inferiore o pari alle emissioni ad esso consentite, specificate nell'apposita colonna.

2. Per ciascuna tonnellata di emissioni di CO<sub>2</sub>eq in eccesso rispetto alle emissioni consentite, il gestore dell'impianto, a sua scelta:

a) corrisponde all'erario il prezzo medio della quota EUA nell'anno precedente, determinato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas secondo le previsioni del comma 4, dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013;

b) oppure trasferisce su un conto istituito presso il Registro dell'Unione di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 30/2013, una quota di emissione (EUA) valida per il periodo 2013-2020.

3. Con apposita comunicazione al Comitato e all'ISPRa il gestore rende noto il codice del conto da cui è stato effettuato il trasferimento di cui alla lettera b) del comma 2.



4. Il pagamento o il trasferimento delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene secondo la seguente tempistica:

a) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2013 e 2014 avviene entro il 20 maggio 2015;

b) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2015 e 2016 avviene entro il 20 maggio 2017;

c) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2017 e 2018 avviene entro il 20 maggio 2019;

d) Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso prodotte negli anni 2019 e 2020 avviene entro il 20 maggio 2021.

5. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino inferiori alle emissioni consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto può aggiungere tale surplus alle emissioni consentite per l'anno successivo.

### Art. 3.

#### *Monitoraggio delle emissioni*

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1 gennaio 2013, i gestori degli impianti elencati in Allegato 1, effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra per le attività elencate in allegato I del D.lgs. n. 30/2013, secondo il Piano di monitoraggio di cui all'art. 4, come approvato da questo Comitato ai sensi dell'art. 4, comma 5 ovvero, in caso di aggiornamento dello stesso, secondo il Piano aggiornato secondo la procedura indicata all'art. 5.

### Art. 4.

#### *Piano di monitoraggio*

1. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, redigono il Piano di monitoraggio secondo il modello predisposto da questo Comitato e disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

2. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, trasmettono a questo Comitato il Piano di monitoraggio di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2013.

3. Il Piano di monitoraggio di cui al comma 1 deve essere sottoscritto dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmesso a questo Comitato secondo le modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it).

4. Ai fini dell'approvazione del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta nonché la coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) N. 601/2012 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

5. Entro 45 giorni dal ricevimento del Piano, il Comitato si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione. In caso di valutazione positiva, il Comitato, in sede di approvazione del Piano, può prevedere prescrizioni ai fini dell'integrazione e della modifica del

Piano medesimo nel caso in cui rilevi un'applicazione non conforme ai principi di cui al Regolamento (UE) n. 601/2012 e, se del caso, aggiorna l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. In caso di approvazione con prescrizioni, il gestore recepisce tali prescrizioni ed invia un nuovo Piano di monitoraggio.

### Art. 5.

#### *Aggiornamento del Piano di monitoraggio*

1. Il Piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 4, comma 5 è aggiornato nei seguenti casi:

a) modifiche dell'identità del gestore;

b) ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell'impianto superiori al 20%;

c) modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative del sistema di monitoraggio, laddove la significatività della modifica va valutata conformemente ai principi di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 601/2012.

2. I gestori degli impianti trasmettono al Comitato, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica, l'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, sottoscritto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>) e sul sito del Ministero dello sviluppo economico (<http://www.mise.gov.it>).

3. Ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio, il Comitato esamina l'aggiornamento al fine di verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta, nonché la rispondenza alle disposizioni riportate al comma 2 e ai principi di cui al Regolamento (UE) N. 601/2012. Il Comitato, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, il Comitato conclude l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione, secondo le medesime procedure di cui all'art. 4, comma 5.


5. La modifica di cui alle lettere b) e c) comporta una rideterminazione da parte del Comitato delle emissioni consentite all'impianto. La rideterminazione delle emissioni consentite ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo.

### Art. 6.

#### *Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra*

1. Nell'ottica di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, all'atto del riesame di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 30/2013, il Comitato rilascia a ciascuno degli impianti elencati in Allegato 1 un'autorizzazione contenente gli elementi essenziali previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 30/2013 ed, in ogni caso, semplificata rispetto a quella prevista per gli impianti inclusi nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS).

2. Il piano di monitoraggio delle emissioni e successivi aggiornamenti, approvati rispettivamente ai sensi dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 5, comma 4 della presente deliberazione, è parte integrante dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.



3. L'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'art. 5 non comporta necessariamente l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra tranne nel caso di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

#### Art. 7.

##### *Comunicazione annuale delle emissioni di gas serra*

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti elencati in Allegato 1, effettuano la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività elencate in allegato 1 del D.lgs. n. 30/2013, secondo il modello predisposto da questo Comitato e disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

2. I gestori degli impianti elencati in Allegato 1, trasmettono a questo Comitato la comunicazione di cui al comma 1, verificata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmessa a questo Comitato secondo le modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

#### Art. 8.

##### *Disposizioni semplificate per l'attività di verifica della comunicazione delle emissioni*

1. Per gli impianti dell'Allegato 1 che negli anni tra il 2008 e il 2010 hanno registrato emissioni annuali medie verificate inferiori a 5.000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq, la comunicazione di cui all'art. 7 è verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto di cui al comma 4. Il Comitato comunica i risultati della verifica al gestore dell'impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni. Gli eventuali documenti di supporto sono sottoscritti con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.

2. Per gli impianti riportati in Allegato 1, diversi da quelli di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'art. 7 è verificata da un verificatore accreditato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 30/2013 che può effettuare la verifica «fuori sito». All'atto della verifica il verificatore accerta comunque anche la congruità delle informazioni riportate sul Piano di Monitoraggio. Qualora necessario il verificatore richiede al gestore di aggiornare, entro il 30 giugno successivo, il Piano di Monitoraggio sulla base delle proprie osservazioni, facendone esplicito riferimento all'interno dell'attestato di verifica.

3. Il Comitato procede affinché ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti riportati in Allegato 1 sia assoggettato a verifica di parte terza in sito. Le spese di verifica sono a carico del gestore dell'impianto.

4. L'elenco dei documenti di supporto per la verifica della comunicazione delle emissioni annuali è riportato

nei siti web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) e dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

#### Art. 9.

##### *Disciplina della chiusura degli impianti*

1. Ai sensi della presente deliberazione si considera in stato di chiusura l'impianto che sospende la propria attività per un periodo continuativo superiore a 10 mesi.

2. Nei casi di cui al comma 1, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa. Il gestore, inoltre, invia al Comitato la documentazione attestante l'effettiva chiusura dell'impianto entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura. Le eventuali emissioni in eccesso rispetto a quelle consentite devono essere regolate entro il 30 aprile successivo nelle forme previste dall'art. 2, comma 2.

3. L'autorizzazione decade a seguito della comunicazione di cui al comma 2. Il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro di cui all'art. 6.

#### Art. 10.

##### *Istituzione del Registro Nazionale Piccoli Emittitori*

1. È istituito presso questo Comitato, ai sensi della lettera g), comma 7, art. 38 del D.lgs. n. 30/2013 il Registro Nazionale dei Piccoli Emittitori (d'ora in avanti «RENAPE») a cui sono iscritti d'ufficio a cura del Comitato gli impianti dell'Allegato 1.

2. La presente delibera viene trasmessa all'ISPRA, affinché provveda, in qualità di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, entro un congruo periodo di tempo, e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della presente delibera, alla modifica dello stato da «attivo» ad «escluso» dei conti degli impianti di cui all'Allegato 1 nel Registro dell'Unione.

3. ISPRA comunica al Comitato la data di decorrenza della modifica dello stato del conto di cui al comma 2. L'iscrizione al RENAPE ha validità da tale data.

#### Art. 11.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Al verificarsi della circostanza di cui all'art. 1, comma 3, l'impianto viene cancellato dal RENAPE e iscritto nuovamente al registro di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 30/2013. Ad esso si applicano tutte le previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.


2. Nel caso di cui al comma 1, il Comitato comunica senza indugio al gestore e alla Commissione Europea che l'impianto dal medesimo anno è riammesso nel sistema europeo di scambio di quote di emissione. L'eventuale assegnazione di quote ai sensi della decisione 278/2011 per l'anno in corso, fatto salva l'approvazione della Commissione europea, ha luogo entro il 28 febbraio dell'anno successivo, contestualmente all'assegnazione per quest'ultimo anno.

3. Tutte le comunicazioni di cui alla presente delibera, ove non diversamente previsto, sono effettuate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2013

*Il Presidente:* CLINI



Lista degli impianti italiani esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE


N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	FRONT CANAVESE	EPICA SRL	31.803	31.301	30.800	30.299	29.797	29.296	28.794	28.293
2	Cartiera di Bosco Marengo S.p.A.	Cartiera di Bosco Marengo S.p.A.	17.597	17.597	17.597	17.597	17.597	17.597	17.597	17.597
3	Goglio spa divisione imballaggi, sede di Daverio	Goglio S.p.A. divisione imballaggi	9.344	9.197	9.050	8.902	8.755	8.608	8.460	8.313
4	FRAZZI - Centrale d'integrazione e riserva	AEM Gestioni S.r.L.	3.146	3.096	3.047	2.997	2.947	2.898	2.848	2.799
5	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI GOLOSINE	AGSM VERONA SPA	11.714	11.529	11.344	11.160	10.975	10.790	10.606	10.421
6	STABILIMENTO DI NOALE	TERREAL ITALIA SRL	21.951	21.605	21.259	20.913	20.567	20.221	19.875	19.529
7	UNIECO Fornace Fosfondo	UNIECO Soc. Coop.	26.095	25.683	25.272	24.861	24.449	24.038	23.626	23.215
8	TLR BARCA BO - CENTRALE ACER	HERA SPA	2.258	2.056	1.854	1.653	1.451	1.250	1.048	847
9	TLR FRULLO BO - CENTRALE ACER PILASTRO	HERA SPA	1.570	1.430	1.289	1.149	1.009	869	729	589
10	TLR BARCA BO - CENTRALE COGEN	HERA SPA	7.150	6.511	5.873	5.234	4.596	3.958	3.319	2.681
11	TLR ECOCITY BO	HERA SPA	4.918	4.479	4.040	3.601	3.162	2.723	2.283	1.844
12	TLR S.GIACOMO - CENTRALE UNIVERSITA' 2	HERA SPA	3.311	3.016	2.720	2.424	2.129	1.833	1.537	1.242
13	REAGENS SPA	REAGENS SPA	12.091	11.900	11.710	11.519	11.329	11.138	10.947	10.757
14	Papergroup S.p.A. Divisione Cartiera	Papergroup S.p.A.	15.582	15.336	15.090	14.845	14.599	14.353	14.108	13.862
15	CENTRALE TERMICA	ANSALDOBREDA SpA	4.422	4.353	4.283	4.213	4.143	4.074	4.004	3.934
16	So.La.Va. Spa	SO.LA.VA. Spa	11.961	11.961	11.961	11.961	11.961	11.961	11.961	11.961
17	F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. Stabilimento di Bevagna	F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A.	22.782	22.422	22.063	21.704	21.345	20.986	20.627	20.267
18	SEVES S.P.A.	SEVES S.P.A.	7.327	7.327	7.327	7.327	7.327	7.327	7.327	7.327
19	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI VULCANO	ENEL PRODUZIONE S.p.A.	6.396	6.295	6.195	6.094	5.993	5.892	5.791	5.690



N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	BIRRA FORST S.p.A.	BIRRA FORST S.p.A.	6.180	6.083	5.986	5.888	5.791	5.693	5.596	5.498
21	Bolton Alimentari s.p.a	Bolton Alimentari spa	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563
22	Cartiera Ca-ma S.r.l.	Cartiera Ca-ma srl	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
23	CARTIERA MANTOVANA SRL	CARTIERA MANTOVANA SRL	1.928	1.897	1.867	1.837	1.806	1.776	1.745	1.715
24	Cartiera Marchigiana S.r.l.	Cartiera Marchigiana S.r.l.	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918
25	Quartiere Olmi centrale termica di quartiere residenziale	Dalmar Energia s.r.l.	4.618	4.545	4.472	4.399	4.326	4.254	4.181	4.108
26	LATTERIA SORESINA SCA	LATTERIA SORESINA SCA	8.270	8.140	8.009	7.879	7.748	7.618	7.488	7.357
27	STABILIMENTO DI BORGONOVO	RDB TERRECOTTE SRL	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715
28	OSPEDALE San GIOVANNI ADDOLORATA - ROMA	COFELY ITALIA spa	4.579	4.506	4.434	4.362	4.290	4.218	4.145	4.073
29	U.L.S. N.6 Vicenza Po S.Bortolo	Prima Vera Spa	5.491	5.405	5.318	5.232	5.145	5.059	4.972	4.885
30	AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA SPA	AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA SPA	11.737	11.552	11.367	11.182	10.997	10.811	10.626	10.441
31	CARTIERA DI RIVIGNANO S.P.A.	CARTIERA DI RIVIGNANO S.P.A.	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997
32	Cartiera Partenope Srl	Cartiera Partenope Srl	16.405	16.147	15.888	15.629	15.371	15.112	14.853	14.595
33	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI	COFELY ITALIA SPA	13.982	13.762	13.542	13.321	13.101	12.880	12.660	12.439
34	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO STABILIMENTO DI FOGGIA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	18.444	18.153	17.862	17.571	17.281	16.990	16.699	16.408
35	SINTERAMA S.P.A.	Sinterama S.p.A.	5.167	5.086	5.004	4.923	4.841	4.760	4.678	4.597
36	CENTRALE TERMICA U.C.S.C. SEDE DI ROMA	U.C.S.C. SEDE DI ROMA	27.897	27.457	27.017	26.577	26.137	25.697	25.258	24.818
37	Hans Zipperle S.p.A.	Hans Zipperle S.p.A.	12.460	12.263	12.067	11.870	11.674	11.477	11.281	11.084
38	SAN BENEDETTO SPA	ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA	8.103	7.976	7.848	7.720	7.592	7.465	7.337	7.209




N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
39	Politecnico di Milano - Campus Città Studi	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.337	2.128	1.919	1.711	1.502	1.294	1.085	876
40	CARTIERA DI NAVE S.P.A.	CARTIERA DI NAVE S.P.A.	3.474	3.474	3.474	3.474	3.474	3.474	3.474	3.474
41	AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO UNIVERSITARIO G. MARTINO	COFELY ITALIA S.P.A.	4.804	4.729	4.653	4.577	4.501	4.426	4.350	4.274
42	Azienda Ospedaliera Papardo	COFELY ITALIA SPA	4.487	4.417	4.346	4.275	4.204	4.134	4.063	3.992
43	INALCA SPA	INALCA SPA	13.573	13.359	13.145	12.931	12.717	12.503	12.289	12.075
44	CARTIERA GALLIERA Srl	CARTIERA GALLIERA Srl	9.007	8.865	8.723	8.581	8.439	8.297	8.155	8.013
45	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI FORTE PROCOLO	AGSM VERONA SPA	15.130	14.892	14.653	14.415	14.176	13.938	13.699	13.461
46	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO	BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA	1.084	1.067	1.050	1.032	1.015	998,3118	981,2258	964,1398
47	TLR SEDE BO - CENTRALE COGEN BERTI PICHAT	HERA SPA	5.356	4.878	4.399	3.921	3.443	2.965	2.487	2.009
48	OSPEDALE POLICINICO G.B. ROSSI - BORGO ROMA	cofely italia spa	8.903	8.763	8.623	8.482	8.342	8.201	8.061	7.921
49	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE DI BORGO TRENTO	cofely italia spa	11.852	11.665	11.479	11.292	11.105	10.918	10.731	10.544
50	Sanofi Aventis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi	Sanofi Aventis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi	9.446	9.446	9.446	9.446	9.446	9.446	9.446	9.446
51	Centrale Termica e Cogenerativa Ospedale San Salvatore L'Aquila	GUERRATO SPA	7.682	7.561	7.439	7.318	7.197	7.076	6.955	6.834
52	CEB SPA	CEB Spa	126.0508	124,0636	122,0763	120,089	118,1017	116,1144	114,1271	112,1398
53	Ospedale Civile di Padova	Prima Vera Spa	7.960	7.834	7.709	7.583	7.458	7.332	7.207	7.081
54	Artenius Italia	Artenius Italia Spa	15.444	15.444	15.444	15.444	15.444	15.444	15.444	15.444
55	Centrale di teleriscaldamento di Crema	Cofely Reti Calore srl	5.881	5.788	5.695	5.603	5.510	5.417	5.325	5.232
56	Centrale di teleriscaldamento della città di Acqui Terme	ACQUI ENERGIA Spa	7.019	6.908	6.797	6.687	6.576	6.465	6.355	6.244
57	Centrale termica dello stabilimento di Angri	De Clemente Conserve Srl	3.940	3.878	3.816	3.753	3.691	3.629	3.567	3.505



N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
58	Centrale termica dello stabilimento di Fisciano	De Clemente Conserve Srl	2.891	2.845	2.800	2.754	2.708	2.663	2.617	2.572
59	Centrale termica di Agriconserve Rega	Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola	2.272	2.236	2.200	2.164	2.128	2.092	2.057	2.021
60	SEVES Firenze	SEVES S.p.A.	22.068	22.068	22.068	22.068	22.068	22.068	22.068	22.068
61	Sterilgarda Alimenti spa	STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.	10.969	9.990	9.009	8.031	7.052	6.073	5.092	4.113
62	Granarolo stabilimento di Pasturago	Granarolo S.p.A.	7.643	7.523	7.402	7.282	7.161	7.041	6.920	6.800
63	STABILIMENTO DI VALENZA	TERREAL ITALIA SRL	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207
64	VE-VA SPA	VE-VA S.p.A.	7.731	7.609	7.487	7.366	7.244	7.122	7.000	6.878
65	GRESLAB SOC.COOPERATIVA	GRESLAB SOC.COOPERATIVA	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
66	Antica Ceramica Rubiera srl	Antica Ceramica Rubiera srl	5.232	5.232	5.232	5.232	5.232	5.232	5.232	5.232
67	Stabilimento per la produzione di tegole in Laterizio	Industrie Pica S.p.A.	9.344	9.196	9.049	8.902	8.754	8.607	8.460	8.313
68	Elle Ceramica S.p.A.	Elle Ceramica S.p.A.	11.677	11.677	11.677	11.677	11.677	11.677	11.677	11.677
69	Ellos Ceramica S.p.A.	Ellos Ceramica S.p.A.	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154
70	Sereni Coperture Srl - stabilimento di Martignana Po	Sereni Coperture Srl	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
71	SICHENIA GRUPPO CERAMICHE Stabilimento di Fiorano	SICHENIA GRUPPO CERAMICHE	16.844	16.844	16.844	16.844	16.844	16.844	16.844	16.844
72	FarcoIl stabilimento di Filago	FarcoIl Fabbrica Resine Collanti S.p.A.	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
73	Stabilimento chimico di Vercelli	POLIOLI S.p.A.	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577
74	LATERIZI VALPESCARA SRL	LATERIZI VALPESCARA SRL	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472
75	ASFO S.p.A.	Asfo S.p.A.	19.220	18.917	18.614	18.311	18.008	17.705	17.402	17.099
76	Gruppo Sereni Srl - Stabilimento di Colorno	Gruppo Sereni Srl	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135
77	Novabell SPA Ceramiche Italiane	Novabell SPA Ceramiche Italiane	14.726	14.726	14.726	14.726	14.726	14.726	14.726	14.726




N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
78	2067 RIPA BIANCA	Ripa Bianca S.p.A.	20.208	20.208	20.208	20.208	20.208	20.208	20.208	20.208	20.208	20.208
79	2068 Fornace S. Anselmo S.p.A. Stabilimento di Loreggia	Fornace S. Anselmo S.p.A.	15.519	15.275	15.030	14.785	14.541	14.296	14.051	13.807	13.807	13.807
80	2069 IBL spa - Stabilimento di Bentivoglio	IBL spa	20.448	20.448	20.448	20.448	20.448	20.448	20.448	20.448	20.448	20.448
81	2070 Ceprano Coperture srl - Stabilimento di Ceprano	Ceprano Coperture srl	22.398	22.045	21.691	21.338	20.985	20.632	20.279	19.926	19.926	19.926
82	2071 IBL spa - Stabilimento di Cotignola	IBL spa	22.255	21.904	21.553	21.202	20.851	20.501	20.150	19.799	19.799	19.799
83	2072 DERAL SPA	DERAL SPA	14.663	14.663	14.663	14.663	14.663	14.663	14.663	14.663	14.663	14.663
84	2074 MONFENERA	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO	9.798	9.643	9.489	9.334	9.180	9.025	8.871	8.716	8.716	8.716
85	2075 ILCA	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO	13.318	13.108	12.898	12.688	12.478	12.268	12.058	11.848	11.848	11.848
86	2076 CUNIAL	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO	17.079	16.810	16.540	16.271	16.002	15.733	15.463	15.194	15.194	15.194
87	2077 COE	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	14.653	14.422	14.191	13.960	13.729	13.498	13.267	13.036	13.036	13.036
88	2078 FRATELLI VARDANEGA	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SPA	4.922	4.844	4.767	4.689	4.612	4.534	4.456	4.379	4.379	4.379
89	2079 COTTO SAN MICHELE	COTTO SAN MICHELE SRL	9.537	9.387	9.237	9.086	8.936	8.786	8.635	8.485	8.485	8.485
90	2080 VARDANEGA ISIDORO	FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO SRL	11.792	11.606	11.420	11.234	11.048	10.862	10.676	10.490	10.490	10.490
91	2083 METAURO	LATERIZI ALAN METAURO srl	25.303	24.904	24.505	24.107	23.708	23.309	22.910	22.511	22.511	22.511
92	2084 Ceramiche ASCOT SpA - stab. 1BICO	Ceramiche ASCOT SpA	18.916	18.916	18.916	18.916	18.916	18.916	18.916	18.916	18.916	18.916
93	2085 Ceramiche Mac3 Spa	Ceramiche Mac3 spa	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
94	2086 Ceramiche ASCOT SpA - stab. 2-GRES	Ceramiche ASCOT SpA	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
95	2090 Pro. Gres S.r.l.	Pro. Gres S.r.l.	11.018	11.018	11.018	11.018	11.018	11.018	11.018	11.018	11.018	11.018
96	2092 S.I.L.P.A. S.p.A. Via Babellino, 1 12060 Grinzane Cavour (CN)	S.I.L.P.A. S.p.A.	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518
97	2095 I.L.A.P. srl	I.L.A.P. srl	10.391	10.391	10.391	10.391	10.391	10.391	10.391	10.391	10.391	10.391




N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
98	Gruppo Beta SpA	Gruppo Beta SpA	4.430	4.360	4.290	4.220	4.150	4.080	4.011	3.941
99	FORNACE SILMA SPA	FORNACE SILMA SPA	21.058	21.058	21.058	21.058	21.058	21.058	21.058	21.058
100	SILT SAS DI FRACASSO QUINTILIO E C.	SILT SAS DI FRACASSO Q. E C.	11.068	11.068	11.068	11.068	11.068	11.068	11.068	11.068
101	F.LLI GHIGGIA	F.LLI GHIGGIA SRL	6.842	6.734	6.626	6.518	6.410	6.302	6.194	6.087
102	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A. - STABILIMENTI 1 - 1B - 2	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A.	12.202	12.202	12.202	12.202	12.202	12.202	12.202	12.202
103	Fornace Laterizi Trezzo Spa	Fornace Laterizi Trezzo Spa	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201
104	FORNACI DI MANZANO S.P.A. - STABILIMENTO DI MANZANO	FORNACI DI MANZANO S.P.A.	23.706	23.706	23.706	23.706	23.706	23.706	23.706	23.706
105	Marini Top Tower 4000	Gruppo Adige Bitumi S.p.a.	5.201	5.119	5.037	4.955	4.873	4.791	4.709	4.627
106	CEDIR Ceramiche di Romagna S.p.A. Stabilimento di Castel Bolognese	CEDIR Ceramiche di Romagna S.p.A.	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847
107	Stabilimento di Sestu	Fornaci Seanu S.p.A.	27.833	27.394	26.956	26.517	26.078	25.639	25.200	24.761
108	Stabilimento di Guspini	Fornaci Seanu S.p.A.	18.015	17.731	17.447	17.163	16.879	16.595	16.311	16.027
109	Laterizi F.lli Di Carlantonio S.r.l. - Unipersonale	Laterizi F.lli Di Carlantonio S.r.l. - Unipersonale	25.722	25.722	25.722	25.722	25.722	25.722	25.722	25.722
110	Raffineria Metalli Capra SpA	Raffineria Metalli Capra	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029
111	FORNACI ZANROSSO SRL - STABILIMENTO VISANA	FORNACI ZANROSSO SRL	20.209	20.209	20.209	20.209	20.209	20.209	20.209	20.209
112	FORNACI ZANROSSO SRL - STABILIMENTO ZANROSSO	FORNACI ZANROSSO SRL	22.446	22.446	22.446	22.446	22.446	22.446	22.446	22.446
113	Novelis Italia S.p.A.	Novelis Italia S.p.A.	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596
114	ABK SIR PRODUCTION SPA	ABK SIR PRODUCTION SPA	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421
115	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
116	Fornace Eugenio Casetta Srl	Fornace Eugenio Casetta SRL	6.446	6.345	6.243	6.141	6.040	5.938	5.836	5.735
117	Serenissima stabilimento CERCOM	Serenissima CIR Industrie Ceramiche SpA Soc. unipersonale	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740



N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
118	2169 Serenissima stabilimento Roteglia	Serenissima CIR Industrie Ceramiche SpA Soc. unipersonale	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284
119	2171 MAJORCA SPA	MAJORCA SPA	9.079	9.079	9.079	9.079	9.079	9.079	9.079	9.079	9.079
120	2173 COEM S.P.A. - Stabilimento di Fiorano Modenese	COEM SPA	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743
121	2174 GRUPPO EFFE 2 SPA	GRUPPO EFFE 2 SPA	15.249	15.249	15.249	15.249	15.249	15.249	15.249	15.249	15.249
122	2177 A.R.P.A. S.P.A.	A.R.P.A. S.P.A.	12.136	12.136	12.136	12.136	12.136	12.136	12.136	12.136	12.136
123	2181 FORNACE PAUTASSO LUIGI SRL	FORNACE PAUTASSO LUIGI SRL	5.858	5.765	5.673	5.581	5.488	5.396	5.304	5.211	5.118
124	2184 Giussani Enrico & Figli Srl.	Giussani Enrico & Figli Srl.	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958
125	2188 Ariostea S.p.A.	Ariostea S.p.A.	18.711	18.711	18.711	18.711	18.711	18.711	18.711	18.711	18.711
126	2205 CIS EDIL SRL	CIS EDIL SRL	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618
127	2208 Fornace Laterizi Garelli & Viglietti s.r.l.	Fornace Laterizi Garelli & Viglietti s.r.l.	27.128	26.700	26.273	25.845	25.417	24.989	24.562	24.134	23.706
128	2209 CERAMICA FONDOVALLE S.p.A.	CERAMICA FONDOVALLE S.p.A.	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494
129	2211 Tognana Industrie e Fornaci - S. Antonino	Tognana Industrie e Fornaci SpA	12.006	12.006	12.006	12.006	12.006	12.006	12.006	12.006	12.006
130	2219 EXPORTCERAM FIDEURO s.r.l.	EXPORTCERAM FIDEURO s.r.l.	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237
131	2221 Nigra Industria Laterizi S.r.l.	Nigra Industria Laterizi S.r.l.	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030
132	2222 CIPA GRES S.P.A.	CIPA GRES S.P.A.	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211
133	2234 LATERFIAMMA srl	LATERFIAMMA srl	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218
134	2250 GAMBINI GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SRL	GAMBINI GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SRL	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496
135	2251 MANIFATTURA COTTO TUSCANIA SPA	MANIFATTURA COTTO TUSCANIA SPA	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387
136	2265 Ceramiche Daytona Spa	Ceramiche Daytona Spa	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246



N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
137	2266 FINCIBEC SPA Stabilimento Century di Roteglia	FINCIBEC SPA	10.474	10.474	10.474	10.474	10.474	10.474	10.474	10.474	10.474
138	2268 FINCIBEC SPA Stabilimento Naxos di Solignano	FINCIBEC SPA	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809
139	2271 Impianto di Produzione Coppi Forate Tavelle Fondelli	Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l.	27.432	26.999	26.567	26.134	25.702	25.269	24.837	24.405	24.074
140	2278 Kale Italia S.r.l. socio unico Stabilimento di Borgotaro	Kale Italia s.r.l. socio unico	24.276	24.276	24.276	24.276	24.276	24.276	24.276	24.276	24.276
141	2295 Lafarge Gessi S.p.A.	LAFARGE GESSI S.p.A.	19.788	19.476	19.164	18.852	18.540	18.228	17.916	17.604	17.292
142	2297 GIGAcEr	Gigacer SpA	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
143	2303 Cotto Cusimano S.p.A.	Cotto Cusimano S.p.A.	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530
144	2304 Gruppo Ceramiche Gambarelli S.p.A. - Stabilimento di Buonconvento (SI)	Gruppo Ceramiche Gambarelli S.p.a.	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452
145	2305 Fornace Vizzolese Srl	Fornace Vizzolese Srl	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
146	2309 SMORLESI GAETANA, CECILJA E C. SPA	SMORLESI GAETANA CECILJA & C. SPA	20.526	20.202	19.878	19.555	19.231	18.908	18.584	18.260	17.936
147	2316 Monier S.p.A. - Stabilimento di Casteletto di Branduzzo	Monier S.p.A	14.122	13.900	13.677	13.454	13.232	13.009	12.786	12.564	12.342
148	2318 Monier S.p.A. - Stabilimento di Salandra	Monier S.p.A	12.457	12.260	12.064	11.868	11.671	11.475	11.278	11.082	10.885
149	2321 S.p.A. FORNACE LATERIZI CARENA	S.p.A. FORNACE LATERIZI CARENA	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546
150	2323 Laterizi Akragas S.p.A. Stabilimento di Agrigento	Laterizi Akragas S.p.A.	19.194	19.194	19.194	19.194	19.194	19.194	19.194	19.194	19.194
151	2324 L.F. Laterisiciliana S.p.A. Stabilimento di Collesano (PA)	L.F. Laterisiciliana S.p.A.	20.261	20.261	20.261	20.261	20.261	20.261	20.261	20.261	20.261
152	2331 LA CECOSA S.r.l	LA CECOSA S.r.l	24.021	24.021	24.021	24.021	24.021	24.021	24.021	24.021	24.021
153	2335 Industria Laterizi San Grato S.r.l.	Industria Laterizi San Grato S.r.l.	8.390	8.258	8.126	7.993	7.861	7.729	7.597	7.464	7.332
154	2337 FORNACE CALANDRA srl	FORNACE CALANDRA srl	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994
155	2340 LATERIZI GAMBETTOLA SRL	LATERIZI GAMBETTOLA SRL	19.914	19.914	19.914	19.914	19.914	19.914	19.914	19.914	19.914




N. Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	Emissioni annue consentite							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
156	2344 LATERIZI ARBIA - STABILIMENTO DI CASTELNUOVO	LATERIZI ARBIA SPA	12.229	12.036	11.844	11.651	11.458	11.265	11.072	10.880
157	2346 Industrie Laterizi Sicilia s.r.l. - Stabilimento ex DB Group	Industrie Laterizi Sicilia s.r.l.	9.576	9.425	9.274	9.123	8.972	8.821	8.670	8.519
158	2347 Industrie Laterizi Sicilia s.r.l. - Stabilimento ex Brick Industry	Industrie Laterizi Sicilia s.r.l.	8.974	8.833	8.691	8.550	8.408	8.267	8.125	7.984
159	2348 Industrie Laterizi Sicilia s.r.l. - Stabilimento ex IME	Industrie Laterizi Sicilia s.r.l.	3.633	3.576	3.519	3.462	3.404	3.347	3.290	3.232
160	2349 LATERIUD srl	Latersud srl	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
161	2351 STABILIMENTO DI CADEO	RDB TERRECOTTE SRL	7.205	7.092	6.978	6.864	6.751	6.637	6.524	6.410
162	2355 CRIVELLARI E ZEBINI S.P.A.	CRIVELLARI E ZEBINI S.P.A.	22.069	21.721	21.373	21.025	20.677	20.329	19.981	19.633
163	2358 CERAMICA ARTISTICA DUE SPA	CERAMICA ARTISTICA DUE S.p.A.	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424
164	2361 PIANA S.p.A.	Piana S.p.A.	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
165	2362 Europak S.r.l. - Stabilimento di Altomonte	Europak S.r.l.	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566
166	2364 CELLINO SRL	CELLINO SRL	18.569	18.276	17.984	17.691	17.398	17.105	16.813	16.520



**DOMANDA di APPROVAZIONE del PIANO di MONITORAGGIO**  
 Richiesta di approvazione del Piano di Monitoraggio per l'impianto in oggetto, con riepilogo delle informazioni minime e degli allegati necessari per una corretta valutazione della domanda

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL GESTORE			
Il sottoscritto	[ ] nato a [ ]		
il	[ ] Provincia [ ]		
representante del Gestore	[ ]		
dell'impianto denominato	[ ]		
Autorizzazione n°	[ ]		
<p style="text-align: center;"><b>CHIEDE</b></p> l'approvazione del Piano di Monitoraggio allegato e dei relativi documenti di supporto, di seguito elencati:			
Codice allegato	Descrizione allegato	Nome allegato	Pertinente per l'impianto ?
<b>A</b>	Piano di Monitoraggio	[ ]	[ ]
<b>B</b>	Schema a blocchi o layout dell'impianto con individuazione dei flussi di combustibili/materiali utilizzati e delle fonti di emissione connesse.	[ ]	[ ]
<b>C</b>	Elenco dei documenti di riferimento utilizzati nell'ambito del monitoraggio. <i>Si precisa che i documenti elencati non devono essere allegati al presente Piano di Monitoraggio.</i>	[ ]	[ ]
		[ ]	[ ]
		[ ]	[ ]
		[ ]	[ ]
		[ ]	[ ]
		[ ]	[ ]



<b>D</b>	Elenco laboratori utilizzati		
<b>E</b>	Certificazione ISO 9001 dell'impianto nel caso in cui si effettui la taratura di gascromatografi.		
<b>F</b>	Autorizzazione a bruciare rifiuti rilasciata dalla competente autorità ove pertinente.		
<b>Altri allegati ritenuti utili dal Gestore</b>			
<b>G</b>			
<b>H</b>			
<b>I</b>			
<b>L</b>			
<b>M</b>			
<b>AGGIORNAMENTO</b>			
<b>Nel caso la richiesta faccia riferimento ad un aggiornamento del piano di monitoraggio si compili lo spazio sottostante riportando dettagliatamente le modifiche apportate rispetto al piano di monitoraggio precedentemente approvato.</b>			
	Aggiornamento dovuto a modifiche dell'identità del Gestore		
	Aggiornamento dovuto ad ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell'impianto superiori al 20%		







**ALLEGATO A - PIANO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA**

per impianti autorizzati ai sensi della DELIBERA XXX del Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto

**SEZIONE 1 – IMPIANTO E ATTIVITA'**

La presente sezione ha lo scopo di riassumere brevemente le informazioni di base relative all'impianto in oggetto

**1.1 INFORMAZIONI di BASE**

Si compili la tabella sottostante con le informazioni di base relative all'impianto in oggetto indicando in tabella la denominazione dell'impianto e, a scelta dal menù a tendina, l'attività dell'impianto.

Numero di autorizzazione impianto ex d.lgs. 216/2006	
Numero di autorizzazione RENAPE	
Denominazione impianto	
Attività dell'impianto	

**1.2 DESCRIZIONE GENERALE dell'IMPIANTO e dei PROCESSI**


Si fornisca, nella seguente tabella una breve descrizione dell'impianto, delle attività in esso svolte, delle eventuali connessioni con altri impianti (max 200 parole).

--

**1.3 REFERENTE INTERNO per il PIANO di MONITORAGGIO**

Il responsabile del processo di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni è il rappresentante del gestore indicato su AGES. Si chiede di indicare nella tabella sottostante un ulteriore contatto per le attività di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto. Per tale soggetto si chiede di specificare: cognome, nome, codice fiscale, ruolo/funzione svolta nell'impianto, telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica.

<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	



<b>Ruolo/funzione</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Indirizzo e-mail</b>	

#### 1.4 CONSULENTE ESTERNO per il PIANO di MONITORAGGIO - opzionale

Nel caso in cui il soggetto gestore faccia riferimento ad un consulente esterno per la gestione del sistema di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, può, laddove lo ritenga opportuno, comunicare in aggiunta al nominativo del Responsabile Interno anche i dati di un consulente esterno. Solo in tal caso si chiede di compilare la tabella seguente avendo cura di inserire tutti gli elementi utili per ogni contatto.

<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Società di consulenza</b>	
<b>Indirizzo sede</b>	<b>Via</b>
	<b>n.</b>
	<b>CAP</b>
	<b>Comune</b>
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Indirizzo e-mail</b>	

#### 1.5 DIMENSIONE DELL' IMPIANTO

In conformità alla definizione del requisito di cui al punto a) dell' art. 38, comma 1, del D. Lgs. 30/2013 indicare il valore medio delle emissioni annuali di CO2 fossile relative agli anni 2008, 2009 e 2010. Fare riferimento al valore delle emissioni e alla metodologia di calcolo indicate al momento della domanda presentata ai sensi della Delibera 12/2012

Se pertinente, indicare in questa cella il metodo di stima alternativo perseguito dal Gestore.

<b>Emissioni rappresentative di CO2 fossile dell'impianto</b>	<b>t</b>

#### 1.6 NOTE ALLA SEZIONE 1

Soltanto qualora necessario si riportino nello spazio sottostante eventuali informazioni aggiuntive utili a completare la presente sezione 1.



**SEZIONE 2 – INFORMAZIONI SU FLUSSI E FONTI**

**La presente sezione ha lo scopo di ottenere una descrizione sintetica dei combustibili e dei materiali utilizzati nei processi produttivi e l'eventuale utilizzo di biomasse e rifiuti**

**2.1 DESCRIZIONE dei FLUSSI di COMBUSTIBILI e di MATERIALI**

Si riportati nella tabella sottostante l'elenco dei materiali e combustibili utilizzati nei processi produttivi, compresi flussi che comportano emissioni nulle (ad esempio "biomasse"), inoltre devono essere riportati i flussi di materiali in uscita (ad esempio "calce" per gli impianti di produzione di calce viva), eventualmente utilizzati nelle metodologie

Devono essere riportati tutti i materiali e combustibili sulla base del singolo sistema di approvvigionamento, qualora nei processi produttivi siano impiegati materiali e/o combustibili non disponibili nel menù a tendina, si chiede di inserire il materiale/combustibile nella colonna "altro", indicando inoltre se il combustibile sia assimilabile a biomassa sulla base della definizione di cui all'art. 38 del Reg. (UE) n. 601/2012 e nella più dettagliata Linea Guida 3 ad esso associata. Analogamente si richiede di indicare se il combustibile è un combustibile commerciale standard ai sensi della definizione riportata nel Reg. 601/2012, art. 3 , punto 31.

Flusso	Contabilizzazione aggregata di più fonti?	Elenco delle fonti associate al flusso	Tipologia di combustibile/materiale	Biomassa	Altro (specificare)	Codice CER Rifiuto	Combustibile commerciale standard	Descrizione sistema approvvigionamento
CM1								
CM2								
CM3								
CM4								





CM17								
CM18								
CM19								
CM20								
CM21								
CM22								
CM23								
CM24								
CM25								

<b>2.2 DESCRIZIONE delle FONTI di EMISSIONE</b>		
F1		
F2		
F3		



F4	
F5	
F6	
F7	
F8	
F9	
F10	
F11	
F12	
F13	
F14	
F15	
F16	
F17	
F18	
F19	
F20	
F21	
F22	
F23	
F24	
F25	
F26	



F27
F28
F29
F30

**2.3 FRAZIONI di BIOMASSA e MATERIALI MISTI**

Ai sensi dell'art. 39 del Reg. (UE) n. 601/2012, per "frazione di biomassa" si intende la percentuale in massa del carbonio da biomassa rispetto alla massa totale di carbonio di un campione. Nel caso in cui l'impianto utilizzi come combustibili frazioni di biomassa e/o materiali misti si compili la seguente tabella, avendo cura di indicare se sono previste procedure per la valutazione della composizione di tali materiali e dei parametri pertinenti. Si descriva in maniera sintetica la metodologia seguita per la valutazione delle frazioni di biomassa, se diverse dai valori standard indicati nella normativa di riferimento (Linea guida 3 del Regolamento 601/2012)

**L'impianto utilizza materiali misti e/o contenenti frazioni di biomassa?**

**2.4 NOTE ALLA SEZIONE 2**

Soltanto qualora necessario si riportino nello spazio sottostante eventuali informazioni aggiuntive utili a completare la presente sezione 2.



**SEZIONE 3 – CLASSIFICAZIONE FLUSSI**

**La presente sezione ha lo scopo di elencare i flussi di materiale/combustibile oggetto del monitoraggio, chiarendo, in particolare, quali siano i combustibili e le materie prime associati a ciascun flusso, l'entità di tali flussi e il riferimento alle fonti di emissione autorizzate elencate in AGES**

**3.1 CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI SULLA BASE DEI DATI STORICI E RIFERIMENTI PER I PARAMETRI DI CALCOLO.**

Coerentemente con quanto riportato nella tabella della Sezione 2.1 si compili la tabella sottostante con i materiali/combustibili utilizzati per ogni flusso dell'impianto, definendo al contempo se si tratti di un flusso di "maggiore entità", di "minore entità" o "de minimis". L'entità del flusso è calcolata sulla base del valore medio degli anni 2010-2012.

La presente Tabella è oggetto di verifica annuale da parte del Verificatore incaricato dal Gestore. Qualora in seguito al confronto con la media delle emissioni annuali dei 3 anni più recenti a disposizione venga rilevato che la classificazione ivi riportata non è più rappresentativa, il Verificatore richiede al Gestore di aggiornare la presente sezione.

<b>Codice flusso</b>	<b>Materiali / Combustibili</b>	<b>Emissioni storiche</b> (non occorre indicare il periodo)	<b>Entità del flusso</b>	<b>Provenienza del dato relativo al Potere Calorifico Inferiore</b>	<b>Provenienza del dato relativo al Fattore di Conversione</b>	<b>Provenienza del dato relativo al Fattore di Ossidazione</b>	<b>Altro</b> (Ad esempio frazione di biomassa, tenore di carbonio per chi ricorre ai bilanci di massa, composizione chimica dei carbonati, ecc.)	<b>Origine dei dati di consumo</b>	<b>Note</b> (Descrivere la metodologia Specifica)
CM1									
CM2									
CM3									









**SEZIONE 4 – METODOLOGIA di MONITORAGGIO**

**La presente sezione ha lo scopo di inquadrare in maniera sintetica la metodologia di monitoraggio delle emissioni adottata**

**4.1 METODOLOGIA DI MONITORAGGIO ADOTTATA**

Si riporti nella tabella sottostante la metodologia scelta per il monitoraggio delle emissioni ai sensi dell'art. 21 del Reg. 601/2012 .

**Indicare la metodologia utilizzata per il calcolo delle emissioni**

**4.2 SINTESI della METODOLOGIA di MONITORAGGIO**

Si descriva nello spazio sottostante la metodologia adottata per il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra.

**4.3 PERSONALE INTERNO ADDETTO al CONTROLLO e MONITORAGGIO**

E' facoltà del Gestore compilare la tabella sottostante indicando il ruolo del personale addetto alle procedure ed alle istruzioni implementate nel sistema di controllo al fine di garantire l'efficacia del monitoraggio e delle comunicazioni, nonché la loro esattezza e conformità con il piano di monitoraggio. Si riporti inoltre la funzione svolta all'interno dell'impianto.


<b>Ruolo</b>	<b>Funzione svolta</b>			<b>Altre informazioni</b>			




**4.4 NOTE ALLA SEZIONE 4**

Soltanto qualora necessario si riportino nello spazio sottostante eventuali informazioni aggiuntive utili a completare la presente sezione 4.

13A06858



**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 12 luglio 2013.

**Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

E CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 191;

Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa le procedure relative alla sicurezza degli alimenti;

Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee 98/294/CE del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di mais geneticamente modificato (*Zea mays* L., linea MON 810), ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia europea dell'8 settembre 2011, n. C-58/10, che ha stabilito che gli organismi geneticamente modificati, che siano stati autorizzati in applicazione della direttiva 90/220/CE, successivamente notificati come prodotti esistenti ai sensi del regolamento (CE) 1829/2003 e, infine, oggetto di domanda di rinnovo di autorizzazione ai sensi dello stesso regolamento, non possono costituire l'oggetto, da parte di uno Stato Membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio dell'utilizzo o dell'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE, laddove siffatte misure possono essere adottate conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.

Vista la nota del 25 marzo 2013, protocollo n. 550, con cui il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto al Ministro della Salute di attivare la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) 178/2002;

Vista la nota del 2 aprile 2013 con cui le autorità italiane hanno informato la Commissione europea, ai sensi del menzionato articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003

e dell'articolo 54 del regolamento (CE) 178/2002, della necessità di adottare misure di emergenza in conformità alla procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) 178/2002;

Considerato che il mais MON810 è stato autorizzato nel 1998, ai sensi della direttiva 90/220/CE, in base alla quale i requisiti in materia di valutazione dei rischi sono molto inferiori a quelli stabiliti dalla Direttiva 2001/18/CE che la abroga e sostituisce;

Considerato che il Consiglio dell'Unione europea, attraverso l'adozione unanime delle conclusioni del 4 dicembre 2008 nella sessione del Consiglio "Ambiente", ha dichiarato che le procedure di valutazione del rischio ambientale degli OGM dovrebbero essere rafforzate, specialmente per quel che riguarda gli aspetti relativi agli impatti sugli insetti non bersaglio, alla definizione degli ambienti riceventi e agli impatti a lungo termine;

Considerato che nuove linee guida sono state pubblicate da parte dell'EFSA nel 2010 e che la Commissione europea ne ha proposto l'adozione in un regolamento di cui sono in corso la redazione ed il negoziato tra la Commissione e gli Stati membri;

Considerato che il parere dell'EFSA del 15 giugno 2009 concernente il rinnovo dell'autorizzazione del MON810, pubblicato il 30 luglio 2009, non ha potuto tener conto di fatto dei nuovi requisiti introdotti dalle conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2008 e delle citate nuove linee guida dell'EFSA pubblicate nel 2010;

Considerato che nel parere dell'8 dicembre 2011 sul mais Bt11, l'EFSA ha concluso che la coltura di questo mais presenta impatti in relazione all'acquisizione di resistenze da parte di parassiti e sulla mortalità delle popolazioni di lepidotteri sensibili e ha ritenuto che questi risultati si applichino al mais MON810 che produce la stessa tossina Cry1Ab, raccomandando, pertanto, un rafforzamento delle relative misure di gestione e di sorveglianza;

Considerato che il suddetto parere mette in evidenza che la coltivazione del mais MON810 è chiaramente suscettibile di presentare un grave rischio per l'agrobiodiversità in mancanza di misure di gestione che siano in grado di limitare questo rischio;

Considerato che nessuna misura di gestione per il mais MON810, destinata a limitare i rischi importanti per l'ambiente identificati dalle conclusioni dell'EFSA dell'8 dicembre 2011, è imposta dalla decisione relativa all'autorizzazione 98/294/CE, presa ai sensi della abrogata direttiva 90/220/CEE e il cui rinnovo è ancora in fase di esame;

Considerato che la Commissione europea, a seguito della citata nota delle Autorità italiane, non ha intrapreso, sino alla data odierna, alcuna azione al fine di cambiare le condizioni di messa in coltura del mais MON810 per imporre l'attuazione di misure di gestione necessarie per la protezione dell'ambiente raccomandate dall'EFSA, secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) 178/2002;

Considerato che, per i motivi di cui sopra, il mantenimento della coltura del mais MON810 senza adeguate misure di gestione non tutela a sufficienza l'ambiente e la biodiversità;



Considerato che, a fronte del decreto del Ministro dell'agricoltura francese che, in data 16 marzo 2012, ha interdetto la messa a coltura del mais geneticamente modificato MON810 sul territorio francese ai sensi dell'articolo 54 regolamento (CE) 178/2002 per ragioni analoghe a quelle di cui al presente decreto e, in riferimento al menzionato parere EFSA dell'8 dicembre 2011, la Commissione europea non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento di modifica, proroga o abrogazione, ai sensi del citato articolo 54 e che, pertanto, le suddette misure continuano a trovare applicazione;

Considerato altresì: che il ridetto parere EFSA sul Bt11, anche se applicabile al MON810, si concentra sugli impatti su organismi non bersaglio e l'emergere di resistenze, senza considerare l'insieme degli elementi necessari per una valutazione completa del rischio; che nessuna valutazione precisa è inoltre disponibile sugli effetti sub-letali di MON810; che, inoltre, uno studio recente dell'Istituto federale di tecnologia di Zurigo conferma che in laboratorio la tossina Cry1Ab aumenta la mortalità delle larve di coccinella; che, di conseguenza, il MON810 dovrebbe essere oggetto di una nuova valutazione specifica e completa;

Considerato che il dossier predisposto dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), allegato alla nota del 2 aprile 2013, "Rassegna delle evidenze scientifiche posteriori al 2009 sugli impatti della coltivazione del mais MON810, con particolare esame degli effetti su organismi non bersaglio e sulla persistenza della tossina Bt nell'ambiente", conclude che il MON810 "Avrà un impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di *O. Nubilalis*", "Potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio" e "Potrebbe favorire lo sviluppo di parassiti secondari, potenzialmente dannosi per le altre colture";

Considerato che il parere dell'ISPRA 30 aprile 2013 prot. 017903, recante "approfondimento tecnico-scientifico relativo al mais geneticamente modificato MON810" conclude che gli studi sugli impatti ambientali relativi alla coltivazione del mais MON810 evidenziano rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non escludono la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine Cry1Ab;

Considerato pertanto che è urgente, dato il protrarsi della stagione della semina, adottare misure temporanee, in ragione di esigenze connesse ai cicli produttivi, di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003, secondo la procedura di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 178/2002,

Decreta:

Art. 1.

La coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale, fino all'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 di cui sopra e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 54, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54, comma 2, del regolamento comunitario n. 178/2002.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2013

*Il Ministro della Salute*  
LORENZIN

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
DE GIROLAMO

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*  
ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min.  
lavoro, registro n. 11, foglio n. 285*

13A06864

DECRETO 17 luglio 2013.

**Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.**


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme specifiche sull'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;



Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e in particolare l'art. 44 recante disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e in particolare l'art. 8, comma 4 che dispone che «l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego»;

Visto il parere dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) dell'11 marzo 2010 concernente la valutazione del rischio dei parassiti nei prodotti della pesca;

Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità di cui alla nota prot. n. 44413 del 6 dicembre 2012;

Vista la notifica alla Commissione europea n. 2013/0010/I effettuata, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, con nota del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute n. 7379 del 12 dicembre 2012;

Vista la comunicazione della Commissione Europea prot. n. C (2013) 1585 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto la menzionata notifica n. 2013/0010/I, il parere circostanziato emesso ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE e la formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE;

Sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il 28 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto reca le informazioni minime relative alle corrette condizioni di impiego che devono essere riportate dal cartello apposto nei luoghi in cui sono offerti in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta.

2. In conformità al regolamento (CE) 853/2004, le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non si applicano ai prodotti decongelati di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo III parte D punto 3, lettera b) del medesimo regolamento.

Art. 2.

*Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi*

1. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all'allegato 1.

2. Il cartello di cui al comma 1 è apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

3. Eventuali altre indicazioni presenti sul cartello devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori alle informazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2013

*Il Ministro:* LORENZIN

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2013*

*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC. Min. salute e Min. lavoro registro n. 11, foglio n. 203*

ALLEGATO I

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI

In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

13A06757



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setofilm»

*Estratto determinazione V&A/ n. 1220 del 9 luglio 2013*

Specialità Medicinale: SETOFILM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: BE/H/0150/001-002/II/007/G

Tipo di Modifica:

B.II.b.5.a Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione;

B.II.b.3 a) Modifica del processo di produzione del prodotto finito;

B.II.b.5 z) Altra variazione.

Modifica apportata:

Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: modifica minore del tempo di omogeneizzazione prima del rivestimento;

Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: modifica minore dei parametri di temperatura di sigillatura durante la fase di confezionamento;

Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: modifica minore dei parametri di pressione di sigillatura durante la fase di confezionamento;

Allargamento dei limiti «IPS assay» (solo per il processo di convalida);

Allargamento dei limiti «IPS homogeneity» (solo per il processo di convalida);

Riduzione della frequenza del test IPC peso per area;

Rafforzamento dei limiti IPC relativi alla viscosità.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06644

#### Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 566/2012 del 31 agosto 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olafid».

Nell'estratto della determinazione n. 566/2012 del 31 agosto 2012, relativa al medicinale per uso umano OLAFID, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 2012, serie generale n. 214, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto il seguente sito di produzione:

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO LOTTI:

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh - Germania.

13A06645

#### Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Abilify»

Specialità: ABILIFY.

Si comunica che il Comitato Prezzi e Rimborso, nella seduta del 18 e 19 giugno 2013 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, per le formulazioni orali, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

ABILIFY è indicato per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo Bipolare di tipo 1 negli adolescenti a partire da 13 anni di età.

13A06646

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Ranbaxy».

*Estratto determinazione V&A/1221 del 9 luglio 2013*

Specialità medicinale: ESOMEPRAZOLO RANBAXY

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: RANBAXY ITALIA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: PT/H/0390/001-002/II/013

Tipo di Modifica: B.I.a.1.c Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Ph. Eur

Modifica Apportata: Aggiunta di un sito di fabbricazione di principio attivo che utilizza un procedimento di sintesi sostanzialmente diverso da quanto attualmente autorizzato (Process 5) : Ranbaxy Laboratories Limit Industrial Area-3, Dewas -455 001, Madhya Pradesh, India.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06647

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ebastina Teva».

*Estratto determinazione V&A/1222 del 9 luglio 2013*

Specialità Medicinale: EBASTINA TEVA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0955/001-002/II/002/G

Tipo di Modifica: C.1.z) Other variation


Modifica Apportata: Introduzione del Riassunto del Sistema di farmacovigilanza e del Risk Management Plan in accordo con la nuova legislazione di Farmacovigilanza.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06648



### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Pensa».

*Estratto determinazione V&A/1219 del 9 luglio 2013*

Specialità Medicinale: FAMCICLOVIR PENSA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: PENSA PHARMA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0295/001-002/II/003

Tipo di Modifica: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva)

Modifica Apportata: Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un Active Substance Master File: Chongqing Shenghuaxi Pharmaceutical Co., Ltd. No 8, Jiangqiao Road, Changjiang Industrial Park, Nan'an district, Chongqing, 401-336 China.

Il periodo di ripetizione della prova della sostanza attiva è 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06649

### Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dexamono».

*Estratto determinazione V&A/ 1244 del 18 luglio 2013*

Titolare AIC: Laboratoires Thea

Specialità medicinale: DEXAMONO

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale DEXAMONO:

037195017 - "1mg/ML Collirio, Soluzione" 10 Contenitori Monodose Ldpe In Bustina

037195029 - "1mg/ML Collirio, Soluzione" 20 Contenitori Monodose Ldpe In Bustina

037195031 - "1mg/ML Collirio, Soluzione" 30 Contenitori Monodose Ldpe In Bustina

037195043 - "1mg/ML Collirio, Soluzione" 50 Contenitori Monodose Ldpe In Bustina

037195056 - "1mg/ML Collirio, Soluzione" 100 Contenitori Monodose Ldpe In Bustina

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dall'8 luglio 2013 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione V&A/2027 del 11/12/2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.6 dell'8 gennaio 2013, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06650

### Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Zorac».

*Estratto determinazione V&A/1245 del 18 luglio 2013*

Specialità medicinale: ZORAC

Titolare AIC: Pierre Fabre Italia SPA

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ZORAC:

033248028/M - Gel Acquoso 0,1% 15 G

033248081/M - Gel Acquoso 0,05% 15 G

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 21 luglio 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Determinazione V&A/2198 del 31 dicembre 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.19 del 22 marzo 2013, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06651

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 agosto 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

“NORME A TUTELA DEL CREDITO A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE”.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Signor Antonio Nervegna presso MIR -MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – Viale Parioli n. 25 – Roma; Tel. 06.80693860, info@miritalia.it

13A06956

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Sucre (Bolivia)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Marco Castiglioni, Console onorario in Sucre (Bolivia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale dell'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a La Paz dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;



i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in La Paz;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in La Paz;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2013

*Il direttore generale:* BELLONI

13A06766

#### Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Neuquen (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Lilian Alicia Fabiani, Vice Console onorario in Neuquen (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) consegna di certificazioni, rilasciate al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca delle ricevute di avvenuta consegna;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - EDT - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli EDT, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2013

*Il direttore generale:* BELLONI

13A06767

#### Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 5 aprile 2012, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012.

13A06768

#### Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 5 aprile 2012, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012.

13A06769

#### Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 5 aprile 2012, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012.


13A06770

#### Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane, fatto a Brdo pri Kranju il 27 gennaio 1996.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane, fatto a Brdo pri Kranju il 27 gennaio 1996, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 5 aprile 2012, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012.

13A06771



### Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia, fatto a Bled il 16 ottobre 1998.

Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia, fatto a Bled il 16 ottobre 1998, è entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Protocollo medesimo.

La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 7 febbraio 2013, a seguito dell'emanazione della Legge di autorizzazione alla ratifica del 5 aprile 2012, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012.

13A06772

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antimania», 300 mg/ml, soluzione iniettabile per cani.

*Decreto n. 92 del 18 luglio 2013*

Medicinale veterinario «ANTIMANIA», 300 mg/ml, soluzione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A - Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A - Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 104601012;

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 104601024.

Composizione: 1 ml di contiene:

principio attivo: Antimoniato di meglumina 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della leishmaniosi canina.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Dopo la prima apertura del confezionamento primario usare immediatamente e non conservare.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06752

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiaclor» 50 mg/g + 200 mg/g, per suini.

*Provvedimento n. 541 del 19 luglio 2013*

Premiscela per alimenti medicamentosi «TIACLOR» 50 mg/g + 200 mg/g, per suini.

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 102907019;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102907021.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Cod. Fisc. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

(Studio della compatibilità fisico-chimica tra la premiscela Tiaclor e Gabbrocet 20%)

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica ai seguenti punti del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.8 - Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Aggiunta della seguente frase: «Per quanto riguarda l'eventuale associazione con altra premiscela, con la quale sia dimostrata la compatibilità fisico-chimica (vedi punto 6.2), la necessità, l'opportunità, le modalità di esecuzione dell'intervento terapeutico, ivi compresa la sua durata, devono essere valutate dal Medico Veterinario curante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 193/2006.»

6.2 - Incompatibilità

Aggiunta della seguente frase: «Tiaclor è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con il medicinale veterinario Gabbrocet 20%.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06753

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Polisulfan 100» 100 mg/g + 40 mg/g, per suini e conigli.

*Provvedimento n. 542 del 19 luglio 2013*

Premiscela per alimenti medicamentosi «POLISULFAN 100» 100 mg/g + 40 mg/g, per suini e conigli.

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 102466012;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102466024.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Cod. Fisc. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

(Studio della compatibilità fisico-chimica tra la premiscela Polisulfan 100 e Gabbrocet 20%)

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica ai seguenti punti del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.8 - Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Aggiunta della seguente frase: «Per quanto riguarda l'eventuale associazione con altra premiscela, con la quale sia dimostrata la compatibilità fisico-chimica (vedi punto 6.2), la necessità, l'opportunità, le modalità di esecuzione dell'intervento terapeutico, ivi compresa la sua durata, devono essere valutate dal Medico Veterinario curante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 193/2006.»

6.2 - Incompatibilità

Aggiunta della seguente frase: «Polisulfan 100 è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con il medicinale veterinario Gabbrocet 20%.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06754

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Gabbrocet 20%» 200 mg/g, per suini.


*Provvedimento n. 539 del 19 luglio 2013*

Premiscela per alimenti medicamentosi «GABBROCET 20%» 200 mg/g, per suini

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 103592010;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103592022.



Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Cod. Fisc. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

(Studio della compatibilità fisico-chimica tra la premiscela Gabbrocet 20% e Tiadox, Tiaclor, Gabbrocol 200 e Polisulfan 100)

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica ai seguenti punti del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.8 - Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Aggiunta della seguente frase: «Per quanto riguarda l'eventuale associazione con altra premiscela, con la quale sia dimostrata la compatibilità fisico-chimica (vedi punto 6.2), la necessità, l'opportunità, le modalità di esecuzione dell'intervento terapeutico, ivi compresa la sua durata, devono essere valutate dal Medico Veterinario curante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 193/2006.»

6.2 - Incompatibilità

Aggiunta della seguente frase: «Gabbrocet 20% è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con i seguenti medicinali veterinari: Tiaclor, Gabbrocol 200, Polisulfan 100 e Tiadox».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06755

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiadox» per suini.**

*Provvedimento n. 540 del 19 luglio 2013*

Premiscela per alimenti medicamentosi «TIADOX» per suini.

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 104140013;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 104140025.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Cod. Fisc. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

(Studio della compatibilità fisico-chimica tra la premiscela Tiadox e Gabbrocet 20%)

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica ai seguenti punti del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.8 - Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Aggiunta della seguente frase: «Per quanto riguarda l'eventuale associazione con altra premiscela, con la quale sia dimostrata la compatibilità fisico-chimica (vedi punto 6.2), la necessità, l'opportunità, le modalità di esecuzione dell'intervento terapeutico, ivi compresa la sua durata, devono essere valutate dal Medico Veterinario curante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 193/2006.»

6.2 - Incompatibilità

Aggiunta della seguente frase: «Tiadox è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con il medicinale veterinario Gabbrocet 20%».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06756

**Comunicato relativo al decreto 30 luglio 2013 di individuazione delle Associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale.**

Si comunica che il decreto direttoriale 30 luglio 2013, di individuazione delle Associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute <http://www.salute.gov.it> in data 31 luglio 2013.

13A06872

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona franca urbana del comune dell'Aquila, ai sensi del decreto 26 giugno 2012.**

Con decreto in data 30 luglio 2013 del Direttore generale per l'incubazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona franca urbana del comune dell'Aquila.

Il decreto è consultabile nel sito web istituzionale del Ministero all'indirizzo [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). La pubblicazione nel predetto sito assolve l'obbligo di comunicazione della concessione dell'aiuto alle imprese ammesse alle agevolazioni.

13A06709

## REGIONE MOLISE

**Autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua oligominerale «Sepinia», in Parma**

Con determinazione dirigenziale n. 23 del 24 luglio 2013 del direttore del servizio Demanio marittimo ed economia del mare. Acque minerali e termali della regione Molise, la società Koral S.r.l. da Parma è stata autorizzata ad utilizzare, confezionare e porre in commercio per uso bevanda, l'acqua naturale denominata "Sepinia" prodotta nello stabilimento di imbottigliamento sito in località "Piana dell'Olmo" nel comune di Sepino (Campobasso).

13A06712





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 8 1 0 \*

€ 1,00

